



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

**DEL COMUNE
DI CALCERANICA AL LAGO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dd. 07.11.2006

TITOLO I PRINCIPI	6
Art. 1 <i>Stemma, gonfalone, territorio, fascia tricolore e medaglione</i>	6
Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici.....	7
TITOLO II PARTECIPAZIONE	8
Art. 3 <i>Nozione</i>	8
Art. 4 <i>Regolamento</i>	8
CAPO I INIZIATIVA POPOLARE	8
Art. 5 <i>Istanze, petizioni e proposte</i>	8
CAPO II CONSULTAZIONE POPOLARE	9
Art. 6 <i>Consultazione popolare</i>	9
Art. 7 <i>Consulte, comitati e conferenze</i>	9
CAPO III REFERENDUM	9
Art. 8 <i>Norme generali</i>	9
Art. 8 Bis (3) <i>Referendum confermativo alle modifiche statutarie</i>	10
Art. 9 <i>Esclusioni</i>	10
Art. 10 <i>Norme procedurali</i>	11
TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI	12
CAPO I ORGANI DI GOVERNO	12
SEZIONE I CONSIGLIO COMUNALE	12
Art. 11 <i>Attribuzioni</i>	12
Art. 12 <i>Convocazione</i>	12
Art. 13 <i>Consigliere incaricato</i>	13
SEZIONE II GIUNTA COMUNALE	13
Art. 14 <i>Attribuzioni e funzionamento</i>	13
Art. 15 <i>Composizione</i>	13
Art. 16 <i>Consigliere delegato</i>	13
Art. 17 <i>Mozione di sfiducia</i>	14
SEZIONE III IL SINDACO	14
Art. 18 <i>Attribuzioni</i>	14
CAPO II ALTRI ORGANI	14
Art. 19 <i>Il Presidente del Consiglio</i>	14
Art. 20 <i>Gruppi consiliari (1)</i>	14
Art. 21 <i>Il Consigliere comunale</i>	15
Art. 22 <i>Commissioni</i>	15
CAPO III INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	15
Art. 23 <i>Norme generali</i>	15
Art. 24 <i>Gruppi di minoranza</i>	16
TITOLO IV ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	17
Art. 25 <i>Principi</i>	17
Art. 26 <i>Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	17
TITOLO V GARANZIE	18
Art. 27 <i>Opposizioni e ricorsi</i>	18
CAPO I IL DIFENSORE CIVICO	18
Art. 28 <i>Il difensore civico</i>	18
Art. 29 <i>Attivazione dell'istituto</i>	19
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	20
Art. 30 <i>Principi</i>	20
Art. 31 <i>Forma di gestione amministrativa</i>	20

Art. 32 <i>Organizzazione</i>	20
Art. 33 <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	21
Art. 34 <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	21
Art. 35 <i>Il segretario comunale</i>	22
Art. 36 <i>Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i>	22
Art. 37 <i>Rappresentanza in giudizio</i>	22
TITOLO VII ATTIVITA'	23
CAPO I PRINCIPI GENERALI	23
Art. 38 <i>Enunciazione dei principi generali</i>	23
Art. 39 <i>Convocazioni e comunicazioni</i>	23
Art. 40 <i>Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	23
Art. 41 <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	23
CAPO II L'ATTIVITA' NORMATIVA	23
Art. 42 <i>I Regolamenti</i>	23
Art. 43 <i>Le ordinanze</i>	24
Art. 44 <i>Sanzioni amministrative</i>	24
CAPO III IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	24
Art. 45 <i>Procedimento amministrativo</i>	24
Art. 46 <i>Regolamento sul procedimento</i>	24
CAPO IV INTERVENTI ECONOMICI	24
Art. 47 <i>Principi</i>	24
TITOLO VIII CONTABILITA' E FINANZA	25
Art. 48 <i>Linee programmatiche</i>	25
Art. 49 <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	25
Art. 50 <i>Gestione - controllo</i>	25
Art. 51 <i>La gestione del patrimonio</i>	25
Art. 52 <i>Servizio di tesoreria</i>	26
Art. 53 <i>Il revisore dei conti</i>	26
TITOLO IX I SERVIZI PUBBLICI	27
Art. 54 <i>Norme generali</i>	27
Art. 55 <i>Tariffe</i>	27
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 56 <i>Revisioni dello statuto</i>	28
Art. 57 <i>Norme transitorie</i>	28
Art. 58 <i>Disposizioni finali</i>	28

PROLOGO

Calceranica è paese dalle origini storiche antichissime.

Fu "castelliere" quando l'uomo assunse la condizione stanziale e piccolo villaggio in epoca romana.

Le origini romane sono confermate da reperti archeologici, quali un'ara dedicata alla dea Diana, una necropoli e monete ritrovate nella valle del Dorigo nel 1894 durante gli scavi per spazio la costruzione della ferrovia della Valsugana nonché una roncola (falk vinitoria) recentemente rinvenuta in un terreno privato. (1)

Fin dai primordi, espressioni culturali si manifestarono a Calceranica sotto un duplice aspetto: quello pagano documentato dall'ara votiva dedicata a Diana e quello cristiano, ovviamente più tardo, documentato non tanto dalla chiesetta di S. Ermete, quanto dalla presenza invero assai più significativa della pieve rurale, propostaci dalla chiesa plebana di S. Maria Assunta, l'unica ad essere fornita in origine di fonte battesimale e per questo, matrice delle cappelle filiali del circondario. (1)

Tale chiesa mantenne il suo prestigio di Pieve anche dopo la costituzione del Principato vescovile di Trento, quando si impose sul nostro territorio il potere feudale della famiglia dei Caldonazzo - Castronuovo.

Più tardi, dopo il 1461, sotto la dinastia dei Trapp, la chiesa della Pieve venne ricostruita mentre le cappelle del circondario acquistavano autonomia e gradualmente vennero trasformate in curazie.

Amministrativamente gli abitanti di Calceranica e dei paesi vicini si posero fin dal 1200 - 1300 "la Regola" o "Assemblea del popolo" le cui deliberazioni venivano trasmesse per tradizione fino al 1585 anno in cui la Regola sancita dal governo del Vescovo Ludovico Madruzzo divenne lo Statuto Regolamentare di Caldonazzo, Caorso, Calceranica, Brenta e del Monte.

Dopo le guerre napoleoniche, con la soppressione del Principato di Trento, Calceranica con tutta la Regione fu annessa al Tirolo austriaco.

Durante tale periodo vennero realizzati importanti lavori pubblici quali l'arginatura del Mandola, il prosciugamento delle paludi, nuove strade ed ebbero notevole incremento l'agricoltura, la bacicoltura e l'industria serica.

Nell'anno 1864 la tanto attesa Costituzione del Comune di Calceranica decretò finalmente il distacco da Caldonazzo ed aprì un nuovo corso alla storia del paese.

Nel 1916 durante la prima guerra mondiale il paese fu evacuato e la popolazione fu trasferita in Moravia.

La vittoria del 1918 sanzionò l'annessione del Trentino al Regno d'Italia.

Durante l'era fascista, con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2975 venne aggregata nuovamente al Comune di Caldonazzo e fu così annullata quell'autonomia che sessantatré anni prima il governo di Vienna aveva concesso. Durante la seconda guerra mondiale il paese subì parecchie incursioni aeree che provocarono cinque vittime e numerosi danni materiali. (1)

Con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 marzo 1947, n. 314, Calceranica fu ricostituita con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto del 1928 Comune autonomo. (1)

Con Legge Regionale n. 26 del 16.12.1957, venne modificata la denominazione del Comune di “Calceranica” in quella di “Calceranica al Lago”.. (1)

Ebbe inizio un periodo di profonda trasformazione da centro rurale ad agricoltura mista divenne importante polo industriale e turistico. (1)

Il Paese, infatti, che aveva dimostrato fin dal 1200 una vocazione mineraria per la tipologia del sottosuolo, ebbe grazie alla Montecatini un forte sviluppo industriale con una consistente immigrazione di minatori da varie località italiane (Marche, Toscana, Belluno), le cui famiglie si sono poi ben inserite ed integrate nel nuovo tessuto sociale originario, arricchendosi vicendevolmente delle rispettive culture.

Chiusa la miniera nel 1965, oggi Calceranica al Lago può vantare una grossa realtà industriale, la COSTER SPA, insediatasi qui nel novembre 1965, gode inoltre di una sviluppata realtà turistica per la sua felice posizione in riva al lago. (1)

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1

Stemma, gonfalone, territorio, fascia tricolore e medaglione

Identificazione del Comune

1. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma ed il gonfalone.
Lo stemma fu proposto nella sua impostazione di fondo nel lontano 1865 e venne riproposto unitamente al gonfalone nel 1964 e approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26 marzo 1964.
Infine con deliberazione consiliare n. 6 del 4 febbraio 1994 fu modificato secondo una ricerca storico - araldica e storico - vessillologica condotta dalla Commissione araldico - genealogica Regionale per il Trentino, nel modo seguente:

A) Stemma:

Blasonatura: "D'azzurro, alla catena montuosa (Vigolana) d'argento attraversante sul tutto, nascente da un lago con l'acqua mareggiata del primo e del secondo, caricata da una navicella d'argento rivoltata, fermata da un rematore in piedi, vestito superiormente di verde ed inferiormente d'oro, armato di un remo al naturale".

Corona: "Murale di Comune..."

Ornamenti: "A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nodo d'oro e di verde".

B) Gonfalone:

"Drappo rettangolare del rapporto di 5/8, terminante al ventame in coda di rondine, partito di giallo e di verde, bordato e frangiato d'argento, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato dalla dicitura, ricamata in argento, "Comune di Calceranica al Lago" con "Comune" disposto in capo allo stemma e "di" "Calceranica al Lago" disposti in punta su due righe.

Il drappo è appeso a un bilico mediante sei merli alla guelfa.

Il bilico sarà unito all'asta, ricoperta da una guaina in velluto a spirali gialle e verdi mediante un cordone a nappe d'argento".

C) Territorio:

Il Comune di Calceranica al Lago è situato in Alta Valsugana a 465 m. sul livello del mare.

Il suo territorio si estende su una superficie di 3,42 km² lungo il litorale sud - est e sud - ovest del lago di Caldronazzo e si sviluppa dalla piana lacustre alle pendici dei monti sovrastanti: Il Becco di Filadonna e la Marzola.

E' attraversato dal torrente Mandola che, diviso il paese in due parti, confluisce nel lago formando un grande conoide deltizio. (1)

Confina con i Comuni di Caldronazzo, Bosentino, Vattaro e Centa e comprende gli abitati della Pieve della Mandola e di Calceranica nonché i Masi Simeli, Murari, Marini e Pradi.

Nel centro del paese trovano sede gli organi e gli uffici comunali.

D) Il distintivo del Sindaco quale ufficiale di Governo, è la fascia tricolore e il distintivo del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale è il medaglione il cui uso è regolato dall'art. 30 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n°3/L.

Art. 2

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

“I Principi costituiscono più che una necessità giuridica, un'enunciazione delle peculiarità locali, nella linea di confermare come l'autonomia statutaria si presti ad essere conformata, nell'ambito dell'ordinamento, alle esigenze delle singole Amministrazioni, intese non come Amministrazioni di governo ma come Comunità”.

1. Il Comune di Calceranica al Lago rappresenta la Comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale.
2. Promuove il rispetto della vita garantendo i diritti inviolabili della persona, senza discriminazione di razza, sesso, opinione politica, fede religiosa. Promuove inoltre i diritti dei bambini, dei giovani e degli anziani, il diritto del cittadino a partecipare alla vita sociale, politica, lavorativa in condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, impegnandosi per il superamento delle situazioni di emarginazione. (1)
3. Concorre alla tutela del cittadino sostenendo le fasce meno abbienti nell'accesso ai servizi sanitari ed alla salvaguardia dell'ambiente promuovendone la salubrità attraverso piani di difesa onde eliminare le cause d'inquinamento. Si impegna a salvaguardare un equilibrato assetto del territorio garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione attraverso piani regolatori e piani di tutela ambientale. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo.
4. Collabora per un servizio efficace di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori agli inabili ed alle fasce sociali più deboli per favorire l'inserimento e la permanenza nel proprio ambiente.
5. Valorizza il patrimonio culturale linguistico, storico artistico, archeologico e ne garantisce la conservazione.
6. Promuove il diritto allo studio ed alla formazione, la valorizzazione del lavoro, la partecipazione dell'iniziativa economica privata, la realizzazione di obiettivi di interesse generale nel rispetto delle risorse ambientali. Inoltre promuove la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. Favorisce la funzione sociale delle cooperazioni a carattere di mutualità e sostiene le attività del volontariato e delle libere associazioni. (1)
7. Sostiene la cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione sociale e dell'accoglienza nel rispetto e valorizzazione delle diverse culture.
8. Indica le linee dello sviluppo economico del territorio mirando ad una politica di difesa e incentivazione dell'occupazione.
9. Predisponde idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile ed altre iniziative volte a favorire la formazione di una moderna coscienza di salvaguardia del territorio.
10. Riconosce il diritto di partecipazione dei cittadini, imposta la propria azione politica ed amministrativa al principio della trasparenza, facilita l'uso dei servizi garantendone l'accessibilità a tutti.
11. Esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la comunità locale, assicurando razionalità, efficienza ed economicità alle proprie iniziative ed ai propri servizi.

TITOLO II **PARTECIPAZIONE**

Art. 3

Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I **INIZIATIVA POPOLARE**

Art. 5

Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sostenendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, da un terzo dei Consiglieri o di almeno cento cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7

Consulte, comitati e conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento.
3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in relazione ai servizi resi alla comunità.

CAPO III REFERENDUM

Art. 8

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il Consiglio Comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.(3)
2. Il Comune riconosce i referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in relazione ai problemi e materie di competenza locale. Il referendum confermativo alle modifiche allo Statuto comunale è disciplinato dal successivo art. 8 bis.(3)
3. Il referendum può essere richiesto promosso dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o richiesto attraverso un comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.(3)
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "si" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.(3)

7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 8 Bis (3)

Referendum confermativo alle modifiche statutarie

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, entro i trenta giorni di affissione, prevista dal comma 3 dell'art. 3 del TULROC, dello Statuto comunale all'albo elettronico del comune, può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto è sospesa.
2. Il referendum confermativo può essere promosso dal Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o richiesto, attraverso un comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Qualora il referendum confermativo sia promosso dal Consiglio Comunale o Giunta, la delibera che approva l'iniziativa di cui al precedente comma 2 equivale anche a dichiarazione di ammissibilità del referendum.
4. Qualora il referendum sia promosso dal comitato promotore, entro trenta giorni dal termine ultimo di affissione all'albo di cui a comma 1, il Comitato dei garanti di cui all'art. 10 comma 1, dichiara la ammissibilità o non ammissibilità del referendum confermativo sulle modifiche statutarie.
5. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo degli aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
6. Al referendum confermativo delle modifiche statutarie si applicano le norme generali di cui ai commi 4, 5 e 6 all'art. 8 e le norme procedurali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 9

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al Regolamento interno del Consiglio Comunale (3);
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative varianti.

(3) Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; non è ammesso altresì su provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al Comune. In materia di lavori pubblici, il referendum abrogativo è ammesso soltanto sul progetto preliminare, la dove previsto e regolarmente approvato.

Art. 10
Norme procedurali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina ad inizio legislatura il Comitato Permanente dei Garanti, esterno al consiglio comunale, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Il Comitato dei Garanti rimane in carica fino alla fine della legislatura (3).
2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, nel caso di referendum promosso da un comitato promotore, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, le quali non possono essere inferiori al 10 percento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, raccolta da effettuarsi entro i successivi centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum da parte del comitato dei garanti (3).
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

TITOLO III **ORGANI ISTITUZIONALI**

CAPO I **ORGANI DI GOVERNO**

SEZIONE I **CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 11

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Calceranica al Lago o in azioni di alto valore o vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad € 500.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera b), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi;
 - d) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
5. Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno nella misura prevista dal D.P. Reg. 16 giugno 2006 n° 10/L e dai suoi futuri aggiornamenti.

Art. 12

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 13

Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo non superiore ad un anno eventualmente rinnovabile.
2. La struttura comunale assicura al consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II
GIUNTA COMUNALE

Art. 14

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 15

Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.(1)
(2)
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 16

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a cinque consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III
IL SINDACO

Art. 18

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

CAPO II
ALTRI ORGANI

Art. 19

Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal vicesindaco, dall'assessore più anziano d'età avente diritto di voto, dal consigliere più anziano di età.

Art. 20

Gruppi consiliari (1)

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, può mettere a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 21

Il Consigliere comunale

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del consigliere subentrante.
5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Art. 22

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire commissioni consiliari speciali.
2. Nelle commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 23

Norme generali

1. Ciascun consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consiglio comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 24

Gruppi di minoranza

1. Ogni gruppo di minoranza individua il proprio capogruppo;
2. In particolare il capogruppo di minoranza può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV **ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI**

Art. 25

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 26

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri Comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V GARANZIE

Art. 27

Opposizioni e ricorsi

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b", e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.(1)
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28

Il difensore civico

1. È assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 29

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI **ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 30

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 31

Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 33 e 34 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 32

Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 31 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a) b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco:
 - a) nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- b) adotta gli atti, per quanto non di competenza del segretario, con i quali individua la competenza all'adozione degli atti di cui al precedente punto a) e i poteri e le responsabilità in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 33

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 34

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione di servizi;
 - g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono

comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 36

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 37

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII **ATTIVITA'**

CAPO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 38

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 39

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere *effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici*, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 40

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, *le determinazioni e le ordinanze* sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o *all'albo informatizzato*.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e delle consulte e dei revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II **L'ATTIVITA' NORMATIVA**

Art. 42

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 43

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolinità dei cittadini.

Art. 44

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

Art. 46

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV

INTERVENTI ECONOMICI

Art. 47

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

TITOLO VIII **CONTABILITÀ E FINANZA**

Art. 48

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro il termine di gg. 90 dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento entro gg. 15 dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 49

Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 50

Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 51

La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 52

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 53

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

TITOLO IX **I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 54

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 55

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
3. Si prescinde dal termine di cui al comma 2 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 56

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 57

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 58

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

(1) Articolo o comma modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 dd. 07.08.2014.

(2) Articolo o comma modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 dd. 28.07.2015.

(3) Articolo o comma modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 dd. 22.03.2016.

Approvato con deliberazione consiliare n° 33 di data 07 novembre 2006.

Inviato al Bollettino Ufficiale della Regione in data 21/11/2006.

Affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 21.11.2006 e fino al 22.12.2006.

Divenuto esecutivo il 23.12.2006.

Inviato alla Giunta Regionale in data 08.01.2007.

Inviato al Consiglio delle Autonomie in data 08.01.2007.

Inviato al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento in data 08.01.2007.

Modificato con deliberazione consiliare n° 27 di data 07 agosto 2014.

Inviato al Bollettino Ufficiale della Regione in data 20.08.2014.

Affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 13.08.2014 e fino al 12.09.2014.

Divenuto esecutivo il 13.09.2014.

Inviato alla Giunta Regionale in data 23.09.2014.

Inviato al Consiglio delle Autonomie in data 23.09.2014.

Inviato al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento in data 23.09.2014.

IL SINDACO

F.to Martinelli per.ind. Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ciresa dott. Paolo

Modificato con deliberazione consiliare n° 29 di data 28 luglio 2015.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 18.08.2015.

Affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 06.08.2015 e fino al 05.09.2015.

Divenuto esecutivo il 06.09.2015.

Inviato alla Giunta Regionale in data 16.10.2015.

Inviato al Consiglio delle Autonomie in data 16.10.2015.

Inviato al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento in data 16.10.2015.

IL SINDACO

F.to Uez Cristian

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ciresa dott. Paolo

Modificato con deliberazione consiliare n° 05 di data 22 marzo 2016.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 05.04.2016.

Affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 25.03.2016 e fino al 24.04.2016.

Divenuto esecutivo il 25.04.2016.

Inviato alla Giunta Regionale in data 04.05.2016.

Inviato al Consiglio delle Autonomie in data 04.05.2016.

Inviato al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento in data 04.05.2016.

IL SINDACO

F.to Uez Cristian

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ciresa dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ciresa dott. Paolo